

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, 2 settembre 2009

Circolare n. 17/2009

OGGETTO: *La “manovra d’estate” (D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito in legge n. 102/2009 e D.L. 3/8/2009 n. 103) – Principali novità*

PREMESSA

Con i provvedimenti di legge in oggetto, definiti “manovra d’estate”, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di:

- ulteriori misure “anti-crisi”, destinate a sostenere le imprese, il lavoro e l’occupazione;
- contrasto all’evasione fiscale;
- emersione delle attività detenute illegalmente all’estero (scudo fiscale).

Di seguito si analizzano le principali novità, fatta eccezione per il c.d. “scudo fiscale” che formerà oggetto di separata trattazione.

Entrata in vigore

Il D.L. 78/2009 è entrato in vigore l’1/7/2009.

DETAZZAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI

Il D.L. 78/2009 ha introdotto un nuovo incentivo fiscale a favore delle imprese che investono in macchinari ed apparecchiature (c.d. “Tremonti-ter”).



AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L'agevolazione è fruibile dai titolari di reddito d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato; sono invece esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Con riferimento all'ambito oggettivo, sono agevolabili soltanto gli investimenti (acquisto, leasing, appalto) in macchinari ed apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (es. macchine di impiego generale, macchine per l'agricoltura e la silvicoltura); non sono, invece, oggetto dell'agevolazione gli immobili, i mobili e arredi, i computer e gli autoveicoli, in quanto non richiamati nella suddetta divisione.

Sono agevolabili soltanto i beni nuovi, ossia quelli non utilizzati presso altri soggetti; ciò in quanto gli investimenti agevolabili sono individuati mediante il richiamo all'elenco dei produttori.

PERIODO DI RIFERIMENTO

L'incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dall'1/7/2009 al 30/6/2010.

Al fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento, occorre fare riferimento, per l'acquisto di beni mobili, alla data di consegna o spedizione del bene.

MECCANISMO DI CALCOLO

L'agevolazione consiste nell'esclusione da imposizione sul reddito d'impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati, mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione.

La detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), ma non ai fini IRAP.

Decorrenza della detassazione

Gli investimenti effettuati vanno suddivisi per ciascun periodo d'imposta. Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, il calcolo della detassazione dovrà essere eseguito distintamente per il 2009 e 2010, in relazione agli investimenti realizzati in ciascun periodo.

Società in perdita

L'agevolazione opera anche nel caso in cui l'impresa sia in perdita.

In tal caso, occorre distinguere le seguenti ipotesi:



- le imprese in contabilità ordinaria, per le quali il beneficio determina una perdita o incrementa la perdita esistente, possono portare a nuovo le perdite nel limite del quinto periodo d'imposta successivo a quello di formazione (o senza limitazioni temporali nel caso in cui siano realizzate nei primi tre periodi d'imposta e siano relative ad una nuova attività produttiva);
- le imprese in contabilità semplificata, invece, possono fruire del beneficio soltanto nel caso in cui generino redditi nel periodo d'imposta agevolato, posto che possono utilizzare le perdite a riduzione del reddito complessivo dello stesso periodo, sino a concorrenza di quest'ultimo.

REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione viene revocata nel caso in cui l'imprenditore, prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene l'acquisto:

- ceda i beni agevolati a terzi;
- oppure destini i beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

In pratica, i beni acquistati nel secondo semestre 2009 non devono essere "ceduti" prima del 31/12/2011.

È stato altresì posto un divieto di cessione a soggetti aventi stabile organizzazione fuori dallo Spazio Economico Europeo (che include i paesi dell'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia).

ACCELERAZIONE DELL'AMMORTAMENTO SUI BENI STRUMENTALI DI IMPRESA

L'art. 6 del D.L. 78/2009 prevede che, per tenere conto della mutata incidenza, sui processi produttivi, dei beni:

- a più avanzata tecnologia; ovvero
- che producono risparmio energetico,

entro il 31 dicembre 2009 si provveda alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al D.M. 31 dicembre 1988, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.

RICAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Il D.L. 78/2009 ha introdotto una norma che favorisce, tramite vantaggi fiscali, gli aumenti di capitale.



AMBITO SOGGETTIVO

Il bonus per la ricapitalizzazione è riservato alle società di capitali e di persone che aumenteranno il proprio capitale mediante conferimenti in base agli articoli 2342 e 2464 del Codice Civile. Occorre che l'aumento di capitale sia però sottoscritto da parte di soci persone fisiche e non di soci società.

AMBITO OGGETTIVO

Le uniche operazioni suscettibili di far scattare l'agevolazione sono gli apporti in denaro o in natura effettuati con la procedura dell'aumento di capitale.

Non possono essere considerati tali i versamenti soci a fondo perduto o in conto futuro aumento capitale sociale.

AMBITO TEMPORALE

È necessario che tutte le operazioni inerenti all'aumento di capitale siano eseguite entro il termine del 5/2/2010 per poter fruire dello sconto fiscale.

AGEVOLAZIONE FISCALE

Lo sconto per la ricapitalizzazione riguarda il reddito della società che riceve l'apporto; il 3% dell'aumento di capitale costituisce una deduzione dal reddito ai fini IRES/IRPEF che si applica nell'anno in cui si è perfezionata l'operazione e nei quattro successivi.

L'aumento di capitale rilevante a tal fine non può superare il tetto di 500.000 euro (quindi il massimo sconto fiscale ottenibile nel caso di società di capitali è pari a $500.000 \times 3\% \times 27,5\% = 4.125$ euro annui per 5 anni)

CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI

Il D.L. 78/2009 prevede ulteriori misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali, con l'obiettivo di:

- prevenire e reprimere fenomeni di illecito trasferimento da, verso e sull'estero che interessano investimenti e attività all'estero di natura finanziaria;



- inasprire la disciplina delle imprese estere controllate e collegate (c.d. “CFC”), al fine di limitare gli arbitraggi fiscali realizzabili attraverso transazioni infragruppo con strutture localizzate in paradisi fiscali.

NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI

VINCOLI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

La compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:

- della dichiarazione annuale;
- ovvero dell’istanza trimestrale (modello TR).

Decorrenza

L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 2/7/2009, ha precisato che le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA avranno effetto a decorrere dall’1/1/2010, anche con riferimento ai crediti IVA trimestrali.

Pertanto, ad esempio, il credito IVA relativo al 2009 non potrà più essere compensato a partire dall’1/1/2010.

Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

I soggetti che effettueranno la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui dovranno utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In pratica, non potranno più essere utilizzate, per la presentazione dei modelli F24, le procedure telematiche fornite dalle banche o dalle poste (home/remote banking).

Visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA

L’utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 15.000,00 euro presuppone che la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito rechi:

- l’apposizione, da parte di un dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro, del visto di conformità dei dati della dichiarazione alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;



- oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. collegio sindacale), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Regime sanzionatorio

Per l'infedele visto di conformità o l'infedele attestazione si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro.

Presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma

Per evitare eccessivi pregiudizi finanziari, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, dal 1° febbraio, anziché nell'ambito del modello UNICO.

Avvalendosi di tale facoltà, in caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, la compensazione del credito potrà essere effettuata dal 16 marzo.

Soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la comunicazione dati IVA

In caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, si è esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.

Inoltre, viene ridotto a 25.000,00 euro (prima 25.822,84 euro, pari a 50 milioni di lire) il limite di volume d'affari per l'esonero dalla presentazione della comunicazione dati IVA.

ESCLUSIONE DELLE SANZIONI PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Le sanzioni irrogate per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti non possono più essere definite in maniera agevolata:

- entro il termine previsto per la proposizione del ricorso;
- con la corresponsione della sanzione ridotta ad un quarto del minimo edittale.

Si ricorda che le sanzioni in esame sono stabilite:

- dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione;
- al 200% della misura dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione, se di ammontare superiore a 50.000,00 euro per ciascun anno solare.



Decorrenza

In assenza di una specifica norma di decorrenza, per effetto del c.d. “favor rei”, l’esclusione della definizione agevolata dovrebbe riguardare solo le violazioni commesse dall’1/7/2009.

INNALZAMENTO DEL LIMITE MASSIMO ANNUALE DELLE COMPENSAZIONI

Il limite massimo dei crediti d’imposta e contributivi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, potrà essere innalzato a 700.000,00 euro annui:

- a decorrere dall’1/1/2010;
- mediante un apposito DM.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI BANCARI

VALUTE SUI VERSAMENTI ESEGUITI CON BONIFICO, ASSEGNI CIRCOLARI E ASSEGNI BANCARI

Dall’1/11/2009, la data di valuta per il beneficiario non può mai superare:

- un giorno lavorativo successivo alla data del versamento, per tutti i bonifici;
- un giorno lavorativo successivo alla data del versamento, per gli assegni circolari;
- 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni bancari.

Sono nulle le pattuizioni contrarie alle suddette disposizioni.

DATA DI DISPONIBILITÀ ECONOMICA PER IL BENEFICIARIO

La data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare:

- dall’1/11/2009 al 31/3/2010:
 - 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per tutti i bonifici;
 - 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni circolari;
 - 5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni bancari;
- 4 giorni lavorativi, per tutti i suddetti titoli, a partire dall’1/4/2010.

Sono nulle le pattuizioni contrarie alle suddette disposizioni.

Versamenti di denaro e di assegni della stessa banca

Gli interessi continuano ad essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento, nel caso in cui siano eseguiti presso una banca versamenti di:



- denaro;
- assegni circolari emessi dalla stessa banca;
- assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento.

CORRISPETTIVO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SOMME DI DENARO

L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo per la messa a disposizione di fondi, ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009, non può comunque superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

La suddetta disposizione del DL 185/2008, infatti, ha stabilito che sono nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono:

- una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma;
- ovvero una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

Affinché la clausola non sia nulla, il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme (unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate) deve essere:

- predeterminato, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e comunque non può superare lo 0,5% trimestrale;
- specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.

Il cliente conserva comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento.

Decorrenza

Le nuove disposizioni hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2009.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta

ELENCO MACCHINARI AMMESSI ALL'AGEVOLAZIONE TREMONTI TER

Codice Ateco 2007

Descrizione

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)

28.11.1 Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna

28.11.2 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.12.0 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.13.0 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.14.0 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)

28.15.1 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

28.15.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere

28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento



28.21.1 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

28.21.2 Fabbricazione di sistemi di riscaldamento

28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento

28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.22.0 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili

28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

28.22.03 Fabbricazione di carriole

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

28.23.0 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner

28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)

28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.24.0 Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

28.25.0 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca

28.29.1 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)



28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

28.29.3 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.29.9 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca

28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)

28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli

28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli

28.30.9 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI

28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli

28.41.0 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili

28.49.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)

28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia

28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia

28.91.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

**28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere**

28.92.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

28.93.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)

28.94.1 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

28.94.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

28.94.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.95.0 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

28.96.0 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)



28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

28.99.1 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili

28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)